La Suprema corte sugli oneri di contribuzione: ripartizione sulla base del criterio legale

# Ascensore, l'ufficio paga uguale Nessun aggravio di spesa per l'elevata frequenza dei clienti

Pagine a cura

#### DI GIANFRANCO DI RAGO

È nulla la deliberazione assembleare che stabilisca che a un ufficio debba essere applicato un incremento forfetizzato della quota di contribuzione alle spese di gestione dell'impianto di ascensore, sul presupposto che quest'ultimo venga utilizzato maggiormente dalle persone che accedono all'unità immobiliare.

La ripartizione di detta spesa deve infatti avvenire sulla base del criterio lega-le di cui all'art. 1124 c.c., né può farsi applicazione del principio di proporzionalità dell'uso di cui al secondo comma dell'art. 1123 c.c.

La modifica di detto criterio può avvenire legittimamente soltanto con il con-senso dell'intera compagine condominiale e non con una delibera approvata a maggioranza.

Questi i chiarimenti con-

### Il principio di diritto

E' nulla la deliberazione approvata a maggioranza con cui si stabilisca, per una unità immobiliare adibita a uso ufficio e in ragione dei disagi da essa provocati, un incremento forfetizzato della quota di contribuzione alle spese di gestione dell'impianto di ascensore, sul presupposto della più consistente utilizzazione, rispetto agli altri, del bene comune, in quanto la modifica del criterio legale dettato dall'art. 1124 c.c. richiede il consenso di tutti i condomini, non essendo comunque applicabile alle spese per il funzionamento dell'ascensore il criterio di riparto in base all'uso differenziato previsto dal secondo comma dell'art. 1123 c.c.. Le successive deliberazioni, che ripartiscano le spese dando esecuzione a tale criterio illegittimamente dettato dall'assemblea, sono, peraltro, annullabili, e non nulle per propagazione, in quanto non volte a stabilire o modificare per il futuro le regole di suddivisione dei contributi, ma in concreto denotanti una violazione di dette regole, di tal che la loro invalidità può essere sindacata dal giudice nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo solo se dedotta mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento nel termine previsto dall'art. 1137 c.c..

tenuti nella recente ordinanza n. 20888 della seconda sezione civile della Corte di cassazione, pubblicata lo scorso 18 luglio 2023.

Il caso concreto. Nella specie la maggioranza dei condòmini riuniti in assemblea aveva deciso di maggiorare le spese imputate nella tabella millesimale a un'unità immobiliare in realla gestione lazione dell'impianto di ascensore.

Si trattava di un immobi-

le destinato a uso ufficio e i condòmini lamentavano il maggiore utilizzo dell'impianto che avveniva quotidianamente a causa del no-tevole afflusso di dipendenti e/o clienti.

I proprietari dell'unità immobiliare avevano quindi agito in giudizio per senti-re accertare la nullità della delibera in questione ma, da ultimo, la corte di appello aveva respinto la domanda, ritenendo che si trattasse di un mero vizio di annullabilità.

Di diverso avviso si è però mostrata la Suprema corte.

La decisione dei giudici di legittimità. La seconda sezione civile della Cas-sazione, richiamandosi al principio di diritto recentemente enunciato dalle sezioni unite con la nota sentenza n. 9839/2021, ha in primo luogo ricordato che in tanto può parlarsi di atto di approvazione delle tabelle millesimali, per il quale è



## Deroghe solo con l'ok generale

sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, comma 2, c.c., in quanto la relativa approvazione avvenga con funzione meramente ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla

legge. Viceversa, la tabella da cui risulti espressamente che i condòmini abbiano inteso derogare al regime legale di ripartizione delle spese necessita dell'approvazione dell'intera compagine condominiale

Devono quindi considerarsi nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi a oggetto la ripartizione in concreto tra i condòmini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assemimpugnazione va proposta nel termine di decadenza di cui all'art. 1137, comma 2,

Ora, il criterio legale di riparto delle spese relative al-la gestione dell'impianto di ascensore è indubbiamente da individuarsi nell'art. 1124 c.c., in base al quale le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono

La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.

Il criterio legale già opera una differenziazione in relazione all'uso dell'impianto, in quanto tiene conto dell'utilizzo più intenso cor-(oggettivamente) relato all'altezza dei piani nei quali sono ubicati le unità immobiliari.

Non sono quindi consentite ulteriori differenziazioni legate a un ipotetico maggiore utilizzo dell'impianto. soggettivo

perché, come ricordato, è nulla la delibera condominiale adottata dall'assemblea a maggioranza degli aventi diritto stabilisca un onere maggiorato di contri-buzione alle spese di gestione dell'impianto di ascensore sul presupposto di una sua più intensa utilizzazione da parte di uno o più condòmini, in quanto la modifica dei criteri legali (nella specie, quello di cui all'art. 1124 c.c.) o di regolamento contrattuale di riparto delle spese richiede il consenso di tutti i condòmini e perciò una convenzione (eventualmente tradotta in una delibera assembleare totalitaria, conclusa con l'intervento e con il consenso di tutti i componenti del condomi-

Ma occorre anche considerare che il criterio di riparto in base all'uso differenziato, derivante dalla diversità strutturale del bene, previsto dal secondo comma dell'art. 1123 c.c., non è applicabile alle spese genera-li, né in particolare alle spese di funzionamento dell'ascensore.

Infatti tale disposizione, allorché disciplina il riparto delle spese in proporzione all'uso, riguarda il caso in cui la cosa comune sia oggettivamente destinata a permettere ai singoli condomini di goderne in misura diversa, inferiore o superiore al loro diritto di condominio, e non dipende invece dal godimento effettivo che il singolo partecipante tragga in concreto dal bene in dipendenza del soddisfacimento delle proprie esigenze abitative o professionali, correlate all'attuale destinazione impressa all'unità immobiliare di sua proprietà esclusiva (sul punto si vedano: Cass. civ., n. 1511 del 1997; Cass. civ., n. 6359 del 1996; Cass. civ., n. 5179 del 1992; Cass. civ., n. 13160 del 1991).

Quindi, ricapitolando, nel riparto delle spese rela-tive alla gestione dei beni e dei servizi comuni, non può farsi riferimento al maggiore o minore utilizzo soggettivo da parte dei condòmini.

Anche chi non usi mai l'ascensore è infatti tenuto a sostenere la quota di spese prevista dalla relativa ta-

Il criterio di riparto in base all'uso differenziato di cui al secondo comma dell'art. 1123 c.c. è riferito a utilizzi differenti del bene legati a situazioni oggettive, ovvero derivanti dalla conformazione propria del bene o del servizio.

In ogni caso tale disposizione, come evidenziato dalla Suprema corte, non è applicabile alle spese di gestione dell'impianto di ascensore anche perché per queste ultime è già previsto uno specifico criterio legale di riparto, ossia quello indicato dall'art. 1124 c.c., che tiene comunque conto del diverso utilizzo dell'impianto che discende (sempre oggettivamente) dall'altezza del pia-no in cui è ubicata l'unità immobiliare (analogamente a quanto previsto dalla medesima disposizione per le spese delle scale). Il predetto criterio legale, come pure ricordato dalla Cassazione, può comunque essere derogato, ma soltanto con l'approvazione dell'intera compagine condominiale, nessuno escluso.

